

COMUNE DI BORGIO TICINO
PROVINCIA DI NOVARA
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEI MINI ALLOGGI ARREDATI PER
ANZIANI**

Articolo 1: Oggetto

Il presente regolamento disciplina la gestione dei mini alloggi siti nel Comune di Borgo Ticino, via Brunelleschi n.4

Utenti di tale servizio sono gli anziani, autosufficienti o parzialmente autosufficienti, residenti in Borgo Ticino, che abbiano già compiuto o che compiano **sessantasette** anni di età nell'anno di presentazione della domanda, o altra diversa età di collocamento in pensione di vecchiaia che sia prevista nel tempo.

Articolo 2: Struttura dei mini alloggi

Gli alloggi sono destinati a nuclei familiari composti da un massimo di due persone. Ciascun mini alloggio, indipendente, è composto da tre locali (cucina, bagno e camera), totalmente arredati.

Articolo 3: Assegnazione degli alloggi

L'assegnazione dei mini alloggi è effettuata a seguito di pubblicazione di bando di concorso da emanarsi con cadenza annuale e conseguente aggiornamento della graduatoria, solo in caso di disponibilità dei posti.

La domanda di assegnazione deve essere presentata al Comune secondo le modalità e i termini stabiliti nel bando di concorso su apposito modello predisposto dal Comune. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione ISEE presentata ai sensi del Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 130 del 03/05/2000.

La formazione della graduatoria per l'assegnazione dei mini alloggi è effettuata da apposita Commissione.

La graduatoria sarà affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. Durante l'affissione la graduatoria potrà essere impugnata, con apposito atto scritto, da coloro che avendo presentato domanda di ammissione vantano un interesse concreto e attuale. Le impugnazioni saranno analizzate e decise dalla Commissione nei quindici giorni successivi. La nuova graduatoria definitiva verrà affissa negli stessi termini di cui sopra. Dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio la graduatoria potrà essere visionata dagli interessati presso gli uffici comunali.

La graduatoria resterà in vigore fino all'approvazione della nuova graduatoria. La decisione della Commissione avverso le impugnazioni non sono soggette a gravame se non per falsità dei dati prodotti dagli utenti.

Articolo 4: Requisiti per l'ammissione e assegnazione del punteggio

Per l'ammissione in graduatoria è necessario:

1. risiedere in Borgo Ticino da almeno tre anni al momento della presentazione della domanda.
2. essere in condizione di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita documentata da apposita certificazione medica (medico ASL o convenzionato-medico di famiglia) e conservare tale stato fino al momento dell'assegnazione.
3. aver compiuto o compiere i **sessantasette** anni di età entro l'anno di presentazione della domanda, o altra diversa età di collocamento in pensione di vecchiaia che sia prevista nel tempo.

Nel caso di una famiglia (o nucleo) composta da più persone, i requisiti di cui ai punti 1 e 2 devono essere posseduti da tutti i componenti.

Il requisito di cui al punto 3 deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare ovvero, esclusivamente in caso di coniugi, da almeno uno dei due componenti.

Si intende per famiglia un gruppo di persone incluse nello stesso nucleo familiare o con legami di parentela o affinità di 2° o rapporto di coniugio.

Ai fini della formazione della graduatoria i punteggi verranno così assegnati:

Nessuna abitazione di proprietà	Punti 3
Abitazione in situazione non adeguata alle esigenze della persona, previa presentazione di idonea documentazione medica e/o tecnica in tal senso	Punti 2
Abitazione di proprietà o diritti reali di godimento in tal senso	Punti 1
Residente in Borgo Ticino da soli 3 anni alla data di apertura del bando	Punti 1
Residente in Borgo Ticino da 3 anni e 1 giorno a 10 anni alla data di apertura del bando	Punti 3
Residente in Borgo Ticino da oltre 10 anni e 1 giorno alla data di apertura del bando	Punti 5
Appartenente alla fascia ISEE da 0 a 5.500,00 Euro	Punti 3
Appartenente alla fascia ISEE da 5.500,01 a 9.200,00 Euro	Punti 2
Appartenente alla fascia ISEE superiore a 9.200,01 Euro	Punti 1
Anziano senza figli	Punti 2
Coppia di anziani ultra sessantasettenni autosufficienti, di cui al punto 3	Punti 3

Se il nucleo familiare è composto da due persone con caratteristiche che determinano l'attribuzione di punteggi diversi, verrà valutato il punteggio più alto.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all'utente più anziano. Se il nucleo familiare è composto da due persone verrà considerata l'età del più anziano. Coloro

che risultano inseriti in una precedente graduatoria per l'assegnazione dei mini alloggi per anziani avranno la precedenza, a parità di punteggio, sui nuovi richiedenti.

Articolo 5: Convocazione assegnatari

Gli anziani in graduatoria verranno convocati, non appena un appartamento si renderà disponibile all'assegnazione, secondo l'ordine in cui risultano inseriti nella stessa. Ogni richiedente potrà rifiutare una sola volta l'assegnazione per gravi e documentati motivi; in tal caso verrà reinserto in graduatoria all'ultimo posto, previa valutazione dei motivi da parte della Commissione. Nel caso in cui non sussistano gravi e documentati motivi, il richiedente verrà automaticamente escluso dalla graduatoria. Un incaricato avrà il compito di far visionare l'appartamento all'interessato. Successivamente l'assegnazione sarà confermata previa verifica della permanenza in capo al richiedente dei requisiti di cui all'articolo 4.

Articolo 6: Forma di conduzione dell'alloggio-durata-importo del canone

L'assegnatario dovrà stipulare con il Comune apposito contratto di locazione presentandosi previa convocazione il giorno stabilito presso la sede comunale. È vietata la sublocazione totale o anche parziale dell'alloggio, ancorché a titolo gratuito. In caso di mancata presentazione la domanda verrà automaticamente eliminata dalla graduatoria, salvo gravi e documentati motivi, da presentare con atto scritto che saranno valutati dalla Commissione. Le eventuali spese per la registrazione di tale contratto saranno ripartite secondo le disposizioni di legge.

Il contratto di locazione avrà la durata di quattro anni con diritto di rinnovo per altri quattro anni salvo l'esercizio del diritto di recesso dell'inquilino come da disposizioni di legge.

Il canone di locazione, proposto dalla Commissione, è approvato dal Consiglio Comunale. Esso è dovuto per intero, indipendentemente dall'assenza.

Articolo 7: Norme comportamentali

Gli inquilini devono tenere sempre un comportamento corretto, adeguato alla vita comunitaria, nella stretta osservanza delle norme civili in materia di buona educazione e di ordine pubblico. In particolare all'interno dell'alloggio è proibito introdurre sostanze stupefacenti, armi proprie e improprie.

Gli inquilini sono tenuti a mantenere l'alloggio nelle condizioni igienico-sanitarie in cui è stato loro consegnato.

È fatto divieto esplicito di:

- introdurre materiale infiammabile e usare fornelli a combustibile;
- gettare oggetti dalle finestre;
- fare abuso di alcol;

- introdurre animali senza il consenso scritto;
- danneggiare mobili e attrezzature;
- lasciare oggetti fuori dall'alloggio;
- produrre rumori molesti;
- apportare modifiche strutturali e murarie o di qualsivoglia tipo all'alloggio.

Eventuali spese derivanti dalla violazione di quanto sopra indicato saranno addebitate agli inquilini, comprese quelle derivanti dai danni dovuti al cattivo uso di quanto in dotazione, alloggio o struttura in genere.

La Commissione interviene qualora il comportamento dell'inquilino risulti scorretto o pericoloso, assumendo eventuali iniziative urgenti e improcrastinabili a tutela della struttura e di chi la abita e relazionando sulle circostanze al Comune.

Articolo 8: Ulteriori disposizioni

L'assenza notturna nella struttura del/degli inquilini, anche temporanea, dovrà essere comunicata al Responsabile.

Nei mini appartamenti non possono trovare alloggio parenti dell'anziano o terzi se non per periodi limitati necessari ad eventuale assistenza o a prestare cure mediche, previa comunicazione e autorizzazione del Responsabile.

Articolo 9: Pulizia e Manutenzioni

La pulizia e la manutenzione ordinaria dei mini alloggi è a carico degli inquilini, la manutenzione straordinaria dei mini alloggi e spazi comuni e degli impianti è a carico del Comune.

Articolo 10: Commissione – Composizione e compiti

La Commissione è formata da:

- Sindaco o suo delegato;
- Parroco o suo delegato;
- n. 2 persone designate dal Consiglio Comunale;
- n. 2 persone designate dal Consiglio Pastorale.

La Commissione, oltre a quanto previsto dai singoli articoli di questo regolamento, ha il compito di soprintendere nei rapporti tra gli inquilini e l'Amministrazione Comunale. Può effettuare in ogni momento controlli relativi alla gestione.

Essa deve redigere apposito regolamento interno da sottoporre al Consiglio Comunale per la sua approvazione, ad integrazione del presente regolamento e del contratto di locazione.

Articolo 11: Tutela della salute e dell'igiene

L'assistenza sanitaria viene erogata agli occupati dai medici di fiducia degli inquilini e dai presidi sanitari territoriali.

Gli inquilini devono attenersi, a livello di igiene personale e di pulizia dei locali, al rispetto rigoroso del presente regolamento e delle norme sanitarie previste nel contesto di vita comunitaria.

Articolo 12: Decadenza e revoca del contratto

La morte dell'inquilino determina la cessazione degli effetti del contratto, avente natura personale. In tal caso l'alloggio non potrà essere concesso in locazione ad eventuali eredi, se non già conviventi e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. La cessazione opera automaticamente e non necessita di presa d'atto da parte dell'Amministrazione Comunale.

Sono motivo di ulteriore cessazione del contratto:

- l'immotivato abbandono dell'alloggio;
- gravi violazioni alle norme comportamentali;
- la sopravvenuta e irreversibile non autosufficienza;
- la morosità immotivata per due mensilità consecutive.

Nei quattro casi sopra riportati, i motivi dedotti saranno oggetto di contestazione all'inquilino che potrà fornire chiarimenti alla Commissione.

La eventuale e successiva risoluzione su proposta dalla Commissione viene disposta con provvedimento amministrativo del Responsabile di Area.

In caso di risoluzione del contratto l'anziano dovrà lasciare libero l'alloggio entro 30 giorni dalla notifica della decisione.

Articolo 13: Convocazione della Commissione

La Commissione istituita con Delibera di Consiglio Comunale viene convocata dal Sindaco o suo Delegato. Per il funzionamento si applicano le stesse regole previste per la Giunta Comunale. La partecipazione ai lavori della Commissione non implica pagamento di gettoni di presenza.

Articolo 14: Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme di legge in materia.